

all'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) per n. 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano (**doc. 1**);

- della graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con Decreto dirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000082 del 18/02/2025 per l'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) di 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano, in quanto atto consequenziale del primo (**doc. 2**);

Premesso

In fatto

- che con Decreto dirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000082 del 18/02/2025 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, veniva indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) di 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano;

- che l'odierno ricorrente si candidava al concorso affrontando con esito positivo le prove della prima fase della selezione;

- che il Sig. ██████████, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, veniva giudicato non idoneo all'ammissione al corso *de quo* per la seguente ragione: «Codice:209 Coefficiente: 3 Caratteristica: LI Descrizione: ██████████

██████████» (rif. normativo: Codice n. 209 – 3 – LI della “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” approvata con Decreto Ministro Difesa 04/06/2014);

- che per tale ragione, in data 18/07/2025, veniva notificato al ricorrente il provvedimento impugnato, con cui veniva dichiarato non idoneo all'ammissione al corso; tale provvedimento impediva al ricorrente di poter accedere alla seconda fase della selezione (tirocinio), tenutasi nelle settimane successive e conclusasi con la pubblicazione della graduatoria di merito definitiva impugnata;

* * *

Con il presente atto il ricorrente ██████████, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, impugna il provvedimento citato, siccome viziato da eccesso di potere, chiedendo l'annullamento per i seguenti

Motivi

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA “DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE I CRITERI PER DELINEARE IL PROFILO SANITARIO DEI

SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE” APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA DEL 04/06/2014 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, OMESSA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO DI DIFESA

Il provvedimento dell'amministrazione resistente del 18/07/2025 è illegittimo e dunque deve essere annullato.

In particolare, si eccepisce come la valutazione medico legale è del tutto errata avendo attribuito alle [REDACTED] LI il coefficiente 3 previsto dal codice n. 209. Ciò è dovuto a [REDACTED]

[REDACTED] (la quale prevede l'attribuzione del coefficiente 3), come erroneamente giudicato dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici. In particolare, non si comprende come la predetta Commissione sia giunta a una tale conclusione dal momento che non vi è alcuna documentazione che attesti che il Sig. [REDACTED] abbia subito un [REDACTED]. Non solo. La Commissione non effettuava alcuna visita medica specifica, ma si limitava a consultare la documentazione medica consegnata dal candidato. Nella stessa lettera di dimissione [REDACTED] è indicato con la dicitura “LCA” (**doc. 3**). Il tipo di [REDACTED]

[REDACTED] (**doc. 4**) nonché dalla [REDACTED] (**doc. 5**). Tuttavia, al ricorrente non veniva consentito di fornire chiarimenti sulla [REDACTED] né di produrre [REDACTED]; a ciò si aggiunga che il Sig. [REDACTED] aveva superato brillantemente le prove di efficienza fisica, a dimostrazione inequivocabile dell'assenza di qualsivoglia [REDACTED].

La circostanza per cui [REDACTED] rende il candidato [REDACTED] idoneo all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e ciò in quanto, ai sensi della Direttiva tecnica approvata con Decreto del Ministero della Difesa del 04/06/2014, «I coefficienti 1 e 2 delineano, pertanto, un [REDACTED], inquadrabile nella fascia A, che individua il grado di validità richiesto, in generale, per l'arruolamento volontario, fatti salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza

armata». L'applicazione del corretto coefficiente avrebbe certamente consentito al Sig. ■■■■■ di entrare nella prima graduatoria necessaria e propedeutica alla determinazione dei candidati ammessi al tirocinio e, per l'effetto, alla seconda parte del concorso *de quo*. Tuttavia, a causa dell'applicazione di un coefficiente errato e peggiorativo, al candidato veniva preclusa tale possibilità alla quale avrebbe avuto sicuramente accesso considerato il punteggio conseguito nelle precedenti prove superiore a quello minimo previsto (80, 650). Infine, per mero tuziorismo difensivo, in merito al coefficiente 3 assegnato dalla Commissione la medesima Direttiva dispone: «*I coefficienti 3 o 4, che delineano un ■■■■■ ■■■■■ inquadrabile nella fascia B, vengono attribuiti alla specifica caratteristica ■■■■■ che, per scarsa incidenza, sotto il ■■■■■, possono consentire di assolvere il servizio militare volontario, ove previsto da disposizioni speciali o deroghe indicate da ciascuna Forza armata*». Tale ultima disposizione sta a indicare che le alterazioni patologiche inquadrabili nella fascia B hanno scarsa incidenza e possono consentire di assolvere il servizio militare volontario se ciò sia previsto da disposizioni speciali o deroghe indicate dalle singole Forze armate. Pertanto, avere un punteggio pari a 3, come nel caso di specie, non rende il candidato necessariamente inidoneo ad assolvere al servizio militare. Stando alla lettera della norma, tale circostanza appare essere un'eccezione, a differenza di quanto previsto per gli appartenenti alla fascia A. Tuttavia, nel verbale impugnato con cui veniva notificato al Sig. ■■■■■ il giudizio di inidoneità fisica in quanto avente un coefficiente di 3 veniva omessa una qualunque motivazione sulla ragione per la quale il candidato non potesse comunque assolvere il servizio militare. Tenendo conto che il coefficiente 3 non esclude a priori, si ripete, la possibilità per i candidati di potersi arruolare, certamente ragionevole sarebbe stato motivare il giudizio della Commissione indicando altresì le eventuali disposizioni o deroghe dalle quali è possibile evincere l'esclusione dei candidati appartenenti alla fascia B. Ciò avrebbe consentito all'odierno ricorrente di avere un quadro della propria valutazione ben più esauriente, anche ai fini del presente ricorso. Pertanto, alla luce di quanto argomentato, il verbale di inidoneità impugnato va annullato con la conseguenza che tale annullamento dovrà investire altresì la graduatoria *de qua* in quanto atto consequenziale.

ISTANZA CAUTELARE

Questa difesa ritiene inoltre che sussistano i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta, in particolare:

Sul fumus boni iuris:

La fondatezza del ricorso emerge chiaramente dalla palese irragionevolezza del provvedimento impugnato, il quale veniva adottato sia in violazione di legge sia con vizio di eccesso di potere. In particolare, è di evidente obiettività, in quanto [REDACTED], l'errata valutazione della Commissione in relazione al [REDACTED] nel ricorrente. Tale errata valutazione determinava una collocazione del Sig. [REDACTED] nella fascia B, mentre la sua reale situazione lo collocherebbe nella fascia A, rendendolo idoneo all'accertamento, per poter poi proseguire nelle altre prove previste dal bando con maggiori probabilità di entrare nella graduatoria di merito finale.

Sul periculum in mora

Di tutta evidenza è il pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente potrebbe subire considerato che, nelle more del procedimento (di cui è impossibile prevedere la tempistica per la fissazione dell'udienza di trattazione del presente ricorso), il Ministero resistente potrebbe procedere all'avvio del corso per il quale veniva indetto il concorso e il ricorrente potrebbe perdere definitivamente la possibilità di conseguire il posto messo a concorso, privando il Sig. [REDACTED] di un'importante opportunità di crescita professionale e di realizzazione delle proprie aspirazioni al servizio nelle Forze Armate, ciò anche e soprattutto in considerazione dell'età del predetto [REDACTED]. A ciò si aggiunga che, nel caso in cui venisse accolto l'odierno ricorso e, per l'effetto, venissero annullati i provvedimenti impugnati, il Sig. [REDACTED] dovrà affrontare con esito positivo le successive prove alle quali non aveva potuto accedere a causa del giudizio di inidoneità fisica. Pertanto, ancora più impellente è la necessità di sospendere i provvedimenti impugnati.

* * *

Per tutte le sopra esposte considerazioni, gli atti amministrativi in tale sede impugnati sono illegittimi, errati, immotivati e vanno annullati per tutti i motivi sopra esposti e meglio specificati.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato in fatto ed in diritto, il Sig. [REDACTED], *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

Ricorre

all'Ecc.mo T.A.R. adito avverso:

- il verbale del 18/07/2025 del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno con cui veniva notificato al Sig. ██████████ il giudizio di non idoneità all'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) per n. 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano (**doc. 1, cit.**);

- la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con Decreto dirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000082 del 18/02/2025 per l'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) di 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano, in quanto atto consequenziale del primo (**doc. 2, cit.**);

affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione e con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento, Voglia, *contraris reiectis*, accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo T.A.R.

IN VIA CAUTELARE:

- sospendere l'efficacia degli atti impugnati;
- adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi compresa l'ammissione con riserva del ricorrente in graduatoria;

NEL MERITO:

- accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento di inidoneità fisica impugnato, in quanto ritenuto illegittimo perché emesso in violazione di legge e viziato per eccesso di potere, nonché la prima graduatoria necessaria e propedeutica alla determinazione dei candidati ammessi al tirocinio alla quale, con il riconoscimento del corretto coefficiente, il ricorrente avrebbe avuto certamente accesso;
- ordinare al Ministero resistente di dichiarare l'idoneità psicofisica del ricorrente e, per l'effetto, inserire il predetto nella prima graduatoria e, per l'effetto e in caso di superamento delle successive prove, riformare la graduatoria finale di merito.

Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio, oltre a rimborso forfettario del 15% (art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n. 55/2014), c.p.a. ed I.V.A. come per legge.

In via istruttoria:

- Si chiede che, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., l'Amministrazione resistente depositi i provvedimenti impugnati, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato

emanato, quelli in essi citati e quelli che l'Amministrazione ritiene utili al giudizio; in mancanza, che, ai sensi dell'art. 65, 3° comma, c.p.a., il Presidente o un Magistrato delegato, ovvero il Collegio, ne ordini l'esibizione;

- Si chiede disporsi [REDACTED] del ricorrente.
- Si produce in copia:
 - 1) verbale del 18/07/2025 del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno;
 - 2) graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con Decreto dirigenziale M_D AB05933 DE12025 0000082 del 18/02/2025 per l'ammissione al 28° corso biennale (2025-2027) di 140 Allievi Marescialli dell'Esercito Italiano;
 - 3) [REDACTED];
 - 4) [REDACTED];
 - 5) [REDACTED];
 - 6) dichiarazione *ex art. 9, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.*

Salvis iuribus

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che la stessa è esente, trattandosi di pubblico impiego, con ricorrente recante le condizioni di cui all'art. 9, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.

Bastia Umbra (PG), li 07/10/2025

Avv. Gianni Dionigi